



Progettazione e gestione sostenibile dei corsi di studio

Vincenzo Zara

Macerata, 8 novembre 2018

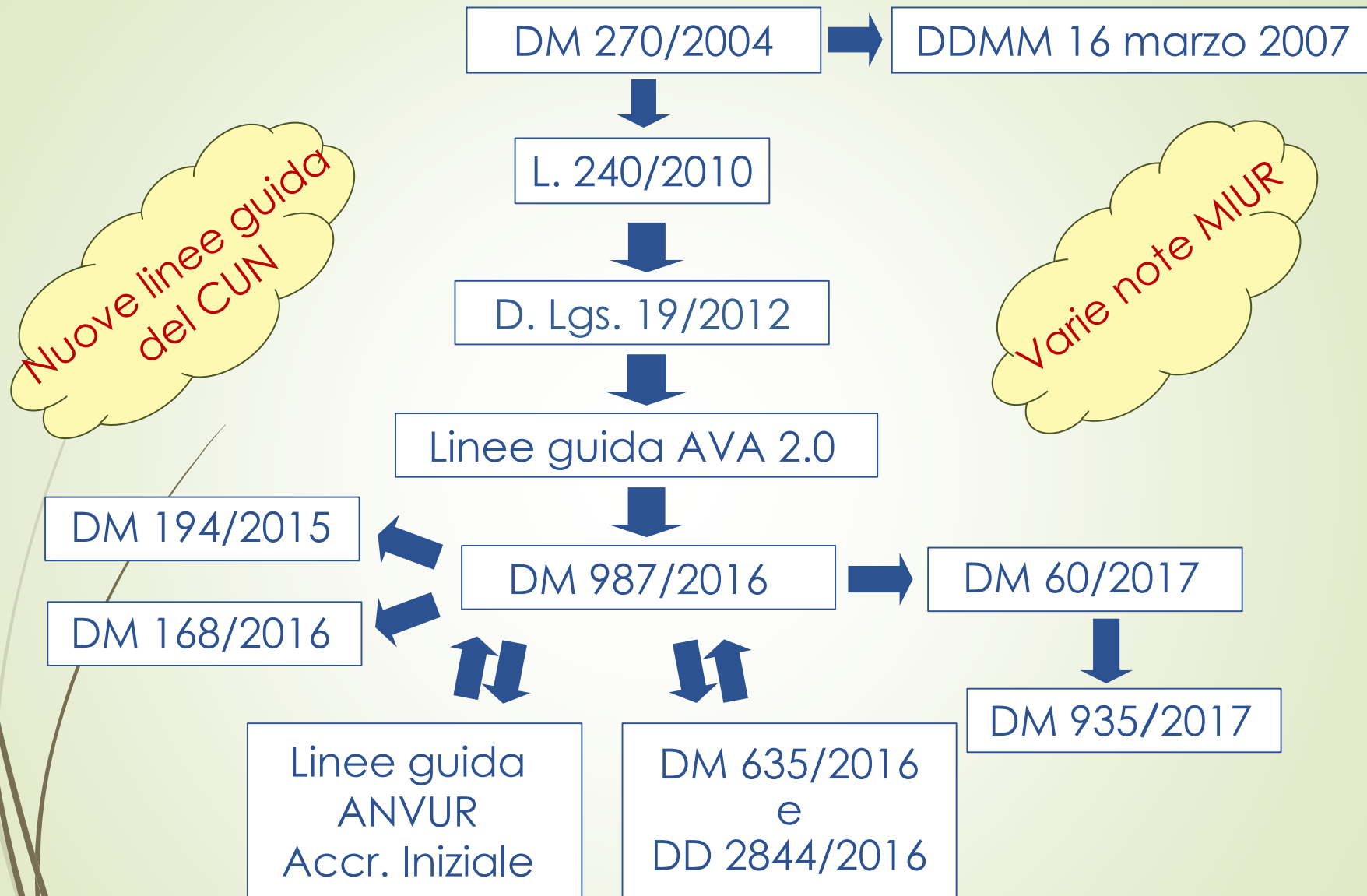
Sommario

- Il quadro normativo per la progettazione dell'offerta formativa
- Ordinamento didattico, Offerta programmata e Offerta erogata
- Il corso di studio: elementi fondamentali per la progettazione
- Accreditemento iniziale e periodico dei corsi di studio
- Corsi di studio internazionali
- Corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale
- Riflessioni conclusive

Il quadro normativo per la progettazione dell'offerta formativa

Un labirinto di norme....tante, spesso ridondanti





Oltre ai DDMM del 16 marzo 2007....

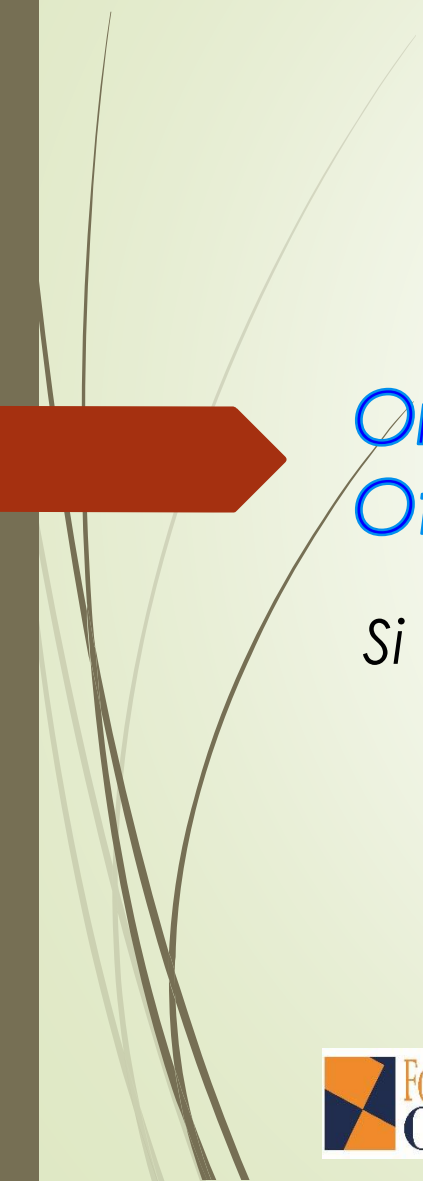
- DM 8 gennaio 2009 (classi di LM delle professioni sanitarie LM/SNT1-2-3-4)
- DI 19 febbraio 2009 (classi di L delle professioni sanitarie L/SNT1-2-3-4)
- DM 10 settembre 2010 (nuova classe LM-85 bis Scienze della formazione primaria)
- DM 28 dicembre 2010 (nuove classi L-43 e LM-11 BBCC)
- DI 2 marzo 2011 (nuova classe LMCU LMR/02 BBCC)
- DI 30 settembre 2015 (classi di laurea L/DS e LM/DS Scienze della difesa e della sicurezza)
- DM 28 novembre 2017 (classi di laurea L/GASTR e LM/GASTR Gastronomia)
- DM 31 gennaio 2018 (classe di LM/SC-GIUR Scienze giuridiche)
- DI 31 gennaio 2018 (modifica classi L/SNT2 e LM/SNT2)

Qualche anticipazione....

- *Nuove classi di laurea (I livello):* Scienza dei Materiali, Classi specifiche per percorsi a orientamento professionale: Professioni agrarie, alimentari e forestali; Professioni civili ed edili; Professioni industriali e dell'informazione; Professioni tecniche paraveterinarie
- *Nuove classi di laurea magistrale (II livello):* Data Science, Neuroscienze, Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, Ingegneria dei materiali, Scienza dei Materiali
- *Manutenzione delle classi di laurea e di laurea magistrale* già presenti in modo da aumentare la flessibilità e favorire l'internazionalizzazione, garantendo comunque la possibilità di prosecuzione dell'offerta formativa esistente
- *Nuova classificazione dei saperi* (dai SSD e SC ai raggruppamenti disciplinari e ai domini di ricerca)

Varie note MIUR...le principali e le più recenti

- Nota 31 del 13 gennaio 2017 (CdS professionalizzanti)
- Nota 5227 del 23 febbraio 2017 (Analisi ex post dei requisiti)
- Nota 13987 del 12 maggio 2017 (CdS internazionali)
- Nota 113 del 2 febbraio 2018 (Nota per la CRUI)
- Nota 16376 del 28 maggio 2018 (Nota per il CUN)
- Nota MIUR 20860 dell'11 luglio 2018 (Nota per la CRUI)
- Nota 26013 del 18 settembre 2018 (indicazioni operative)
- DD 2444 del 25 settembre 2018 (scadenze quadri SUA-CdS)
- Varie news sulla home page della SUA-CdS

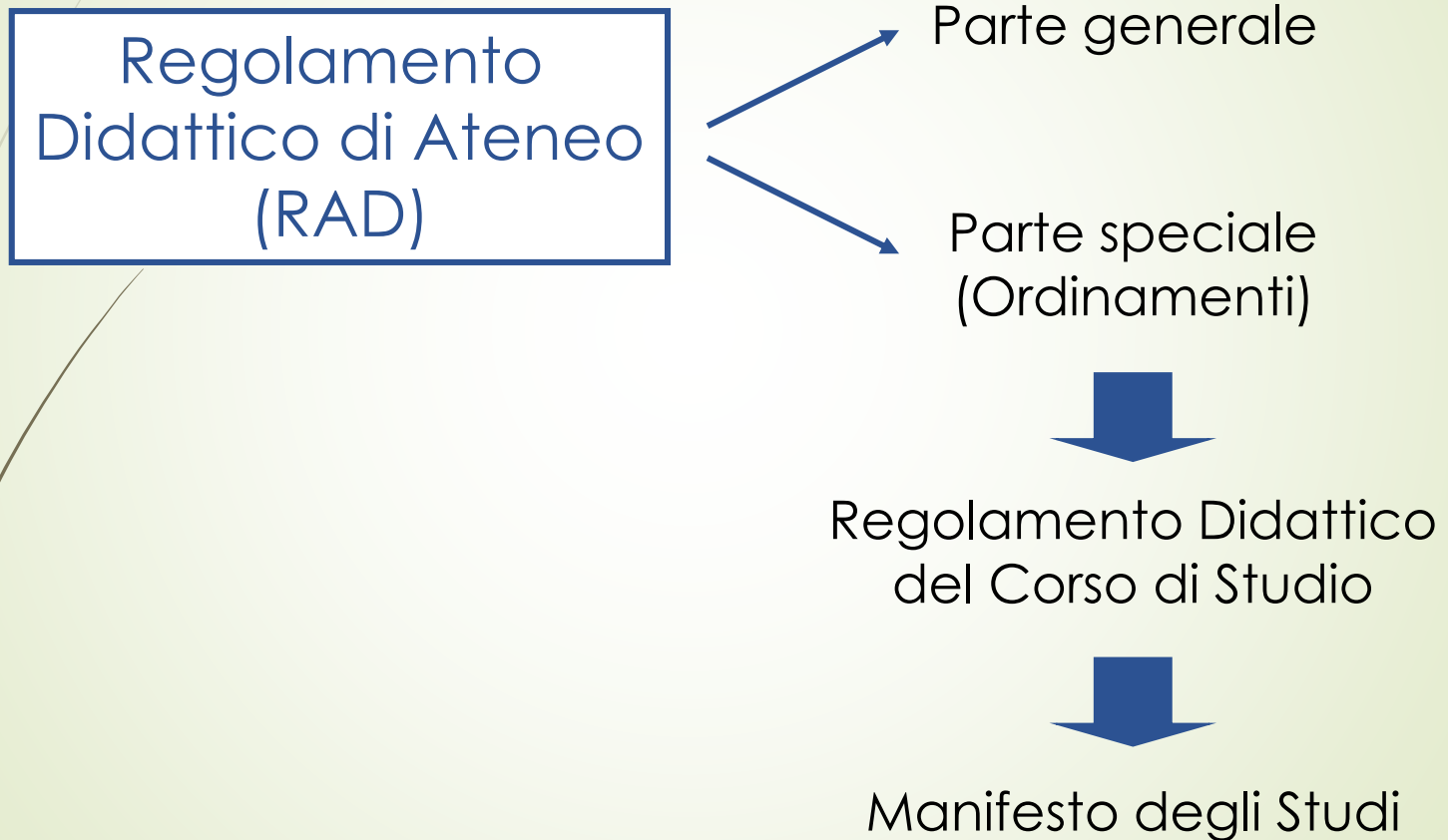


Ordinamento didattico Offerta programmata e Offerta erogata

Si entra nel merito dell'offerta formativa....



Quando si parla di offerta formativa...



Alcune variazioni terminologiche.....

Ordinamento Didattico del CdS
Sezione F della SUA-CdS (Attività formative)



Regolamento Didattico del Corso di Studio
Offerta didattica programmata



Manifesto degli Studi
Offerta didattica erogata

Ordinamento Didattico (parte speciale del RAD)

Ai sensi del DM 270/2004, l'ordinamento didattico determina:

- denominazione e obiettivi formativi del CdS (classe)
- quadro generale delle attività formative
- CFU assegnati alle attività formative e agli ambiti
- caratteristiche della prova finale
- Ed altro ancora....come previsto dai DDMM del 16 marzo 2007
- In una certa fase vi è stata *una crisi di identità dell'ordinamento*

Attività formative per un CdS di I livello....

180 CFU —————→ **vincolo ministeriale di 90 CFU**

- Attività di base (TAF A): selezionate dalla tabella della classe
- Attività caratterizzanti (TAF B): selezionate dalla tabella della classe
- Attività affini o integrative (TAF C): scelte dalla sede
- Attività a scelta dello studente (TAF D) purché coerenti con il progetto formativo
- Attività relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (TAF E)
- Attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, telematiche, relazionali, stage, ecc. (TAF F)
- Nel caso di corsi di laurea professionalizzanti, stage e tirocini formativi (TAF F*)

Attività formative per un CdS di II livello....

120 CFU —————→ **vincolo ministeriale di 48 CFU**

- Attività caratterizzanti (TAF B): selezionate dalla tabella della classe
- Attività affini o integrative (TAF C): scelte dalla sede
- Attività a scelta dello studente (TAF D) purché coerenti con il progetto formativo
- Attività relative alla preparazione della tesi (TAF E)
- Attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, telematiche, relazionali, stage, ecc. (TAF F)

L'Ordinamento didattico, inoltre....

- Viene formulato per la *prima volta* nel caso di un CdS di nuova istituzione
- In questo caso è indispensabile la *consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro* per una corretta progettazione del percorso formativo
- Oppure può essere *modificato* per un CdS già attivo (modifica di ordinamento che interviene per una “manutenzione” periodica del percorso formativo)
- Viene *valutato sia da CUN sia da ANVUR*
- *Necessità di una doppia valutazione?*

Regolamento didattico del corso di studio (Offerta didattica programmata)

Ai sensi del DM 270/2004, il regolamento didattico del corso di studio determina:

- elenco degli insegnamenti (SSD, moduli)
- obiettivi formativi specifici, CFU e eventuali propedeuticità di ogni insegnamento
- curricula e regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali
- tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto
- disposizioni su eventuali obblighi di frequenza
- ma non finisce qui...*disposizioni presenti nel DM 386/2007*

Offerta didattica programmata: la coorte

- Il quadro dell'offerta didattica programmata *indica tutti gli insegnamenti erogati per una determinata coorte di studenti*, organizzati nel seguente modo:
 - **CFU RAD:** contiene l'intervallo di CFU previsto dall'Ordinamento per ciascun ambito
 - **CFU Off:** riporta il numero preciso di CFU assegnato all'ambito disciplinare
 - **CFU Ins:** riporta il numero totale di CFU derivante dalla somma dei vari CFU assegnati agli insegnamenti complessivamente presenti nell'ambito
- **Attenzione:** la somma dei CFU Off deve corrispondere a 180 CFU (I livello) o a 120 CFU (II livello)
- **Attenzione:** la somma di CFU Ins può risultare di molto superiore ai limiti di 180 e 120 CFU

Offerta didattica programmata: la coorte

- **Attenzione:** non tutti gli SSD presenti nell'ordinamento vengono attivati nell'offerta didattica programmata assegnata ad una determinata coorte
- **Attenzione:** ciascun curriculum presenta il proprio quadro dell'offerta didattica programmata
- **Attenzione:** in ogni curriculum possono essere attivati SSD diversi e possono essere assegnati CFU diversi (ovviamente compresi nell'ambito disciplinare cui è assegnato un intervallo di CFU nell'ordinamento)
- Attenzione al fatto che *ogni coorte presenta una propria storia!*
- L'offerta didattica programmata dovrebbe corrispondere al *regolamento didattico del CdS* anche se non contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente (*per questo motivo rinvio al quadro B1 della SUA-CdS*)

Ordinamento e Regolamento per coorte...

SUA-Cds

ORDINAMENTO

REGOLAMENTO
DIDATTICO

Corso di Studio (LT o LM)



Attività formative
(base, caratterizzanti, ecc.)



Ambiti disciplinari → Intervalli di CFU



SSD



Insegnamenti



(Moduli)



**max 20
o 12
esami!**

Eventualmente
articolazione
in curricula

Manifesto degli studi...per più coorti.. (Offerta didattica erogata)

- Il *manifesto degli studi* si riferisce a ciascun anno accademico e indica gli insegnamenti complessivamente attivati per i vari anni attivi di un CdS
- La *didattica erogata* include la denominazione degli insegnamenti, i relativi SSD, il docente responsabile dell'insegnamento (tra cui i docenti di riferimento), il SSD di appartenenza del docente e le ore di didattica assistita effettivamente erogate
- La didattica erogata fa riferimento a *più coorti di studenti* attive nello stesso anno accademico
- Fornisce un'idea *dell'offerta formativa complessivamente erogata* in un determinato anno accademico

Il corso di studio: elementi fondamentali per la progettazione

*Domanda di formazione,
Profili professionali,
Obiettivi formativi specifici,
Risultati di apprendimento*



Domanda di formazione (A1.a)

- Al momento *dell'istituzione del CdS*, è necessario inserire *una sintesi della consultazione* con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (A1.a)
- Elementi indispensabili della consultazione:
 - *Organo o Soggetto accademico* che ha effettuato la consultazione (e *data* in cui è avvenuta la consultazione)
 - *Organizzazioni consultate*, o direttamente o tramite documenti e studi di settore (*ruoli* - e non i nominativi - ricoperti dai partecipanti alla consultazione)
 - *Modalità e Cadenza* di studi e consultazioni
 - *Documentazione* (collegamenti informatici a verbali o altre evidenze su indagini e decisioni assunte)

Domanda di formazione (A1.b)

- Il quadro A1.b *non fa parte dell'ordinamento* e può essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di *consultazioni successive, effettuate dopo l'istituzione del CdS*
- Quindi, le modifiche in A1.b *non vengono valutate dal CUN*
- Anche in questo caso occorre fare riferimento agli *elementi prima evidenziati* (Organo, Organizzazione, Modalità e Cadenza, Documentazione)
- È importante che ci sia la *documentazione a supporto dell'avvenuta consultazione* (verbale o altro documento ritenuto utile allo scopo)
- La documentazione può essere fornita o tramite collegamento ad un *link esterno* oppure caricando un *documento PDF* nell'apposito quadro della SUA- CdS (sia A1.a sia A1.b)

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali (A2.a)

- Il *profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali* devono essere *coerenti* con l'analisi fatta nella fase di progettazione del CdS e quindi con i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro, ma anche con i risultati di apprendimento attesi
- Gli *sbocchi occupazionali e professionali* indicati devono essere coerenti con il livello del CdS
- Il contenuto di questi quadri svolge una *funzione di comunicazione verso l'esterno*; di conseguenza dovranno essere scritti in modo tale da essere comprensibili agli aspiranti studenti e alle loro famiglie e anche ai potenziali datori di lavoro

Quindi nel Quadro A2.a...

- Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
 - *Figura professionale* che si intende formare
 - *Funzione* in un contesto di lavoro
 - *Competenze* associate alla funzione
 - *Sbocchi occupazionali*

Mentre nel Quadro A2.b...

- Il corso prepara alla professione di.... (codifiche ISTAT)

Consultazione con le organizzazioni rappresentative
organo, organizzazione, modalità-cadenza, documentazione



Profilo professionale
Funzioni in un contesto lavorativo
Competenze associate alla funzione
Sbocchi occupazionali



Obiettivi formativi specifici del CdS
Risultati di apprendimento

Obiettivi formativi specifici (A4.a)

- In questo quadro (fa parte dell'ordinamento) il CdS dichiara *cosa vuole fare, come vuole farlo* - in relazione al profilo culturale e professionale che si intende formare - e *cosa lo contraddistingue* rispetto a tutti gli altri CdS della stessa classe
- Gli obiettivi formativi specifici sono una *declinazione degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea*
- Gli *obiettivi formativi specifici* di un CdS devono essere formulati tenendo in considerazione *l'analisi della domanda di formazione e le specifiche competenze della sede*
- Gli obiettivi formativi specifici *devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative* (non devono essere mere dichiarazioni di intenti)

Obiettivi formativi specifici (A4.a)

- È quindi obbligatorio inserire in questo campo una *sintetica descrizione del percorso formativo*, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento
- Si dovrebbe, quindi, far riferimento alle *aree di apprendimento* che saranno riprese nel quadro A4.b.2 (descrittori di Dublino 1 e 2)
- *Area di apprendimento*: insieme di attività formative che concorrono al raggiungimento di risultati di apprendimento specifici
- Eventualmente, si può fare riferimento alle *variazioni dei percorsi di studio in funzione dei curricula* (senza indicarne esplicitamente il nome) che lo studente ha a disposizione

Risultati di apprendimento attesi (Descrittori di Dublino)

- I *descrittori di Dublino presenti nel FQ-EHEA sono cinque* per ciascun ciclo (i cicli di studio sono 3)
- I descrittori di Dublino descrivono i *risultati di apprendimento al termine di un percorso formativo*
- Il descrittore di *Dublino 1 “Conoscenza e capacità di comprensione”* descrive essenzialmente le conoscenze o il “sapere”
- Il descrittore di *Dublino 2 “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”* descrive essenzialmente le abilità o il “saper fare”
- Entrambi i descrittori si riferiscono a *conoscenze e abilità disciplinari*
- Questi campi fungono da *collegamento* fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative

Risultati di apprendimento attesi (A4.b.1: sintesi)

- È necessario indicare *con quali attività formative i risultati indicati saranno conseguiti (e verificati)*, facendo riferimento a tipologie generali di attività e a modalità generali di verifica, e non facendo riferimento a specifici insegnamenti, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento
- È possibile *differenziare lievemente la descrizione a seconda del curriculum*, purché rimanga evidente la struttura unitaria del CdS, *evitando di indicare esplicitamente il nome dei curricula* per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento
- Analogamente, *non bisogna fare riferimento a date o specifici anni accademici*

Risultati di apprendimento attesi (A4.b.2: dettaglio)

- Suddivisione in *aree di apprendimento*
- Possono essere previste *più aree di apprendimento*
- I risultati di apprendimento attesi *vengono declinati per ogni area di apprendimento in termini di descrittori di Dublino 1 e 2*
- Elenco di *insegnamenti* – o altre attività formative – che realizzano i risultati di apprendimento dell'Area o Blocco
- Collegamenti informatici alla *scheda di ogni insegnamento*, con accurata descrizione dei *metodi di accertamento* dell'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento attesi (A4.c)

<i>Autonomia di giudizio</i>	(Descrittore di Dublino 3)
<i>Abilità comunicative</i>	(Descrittore di Dublino 4)
<i>Capacità di apprendimento</i>	(Descrittore di Dublino 5)

- Gli ultimi tre descrittori fanno riferimento a *competenze generaliste o trasversali* non correlate a singole discipline, anche se possono essere declinate in maniera diversa a seconda del CdS
- Per ciascun descrittore occorre indicare *gli strumenti didattici e le modalità* con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico CdS



Il PQA e una serie di corsi di eccellenza - ZARA

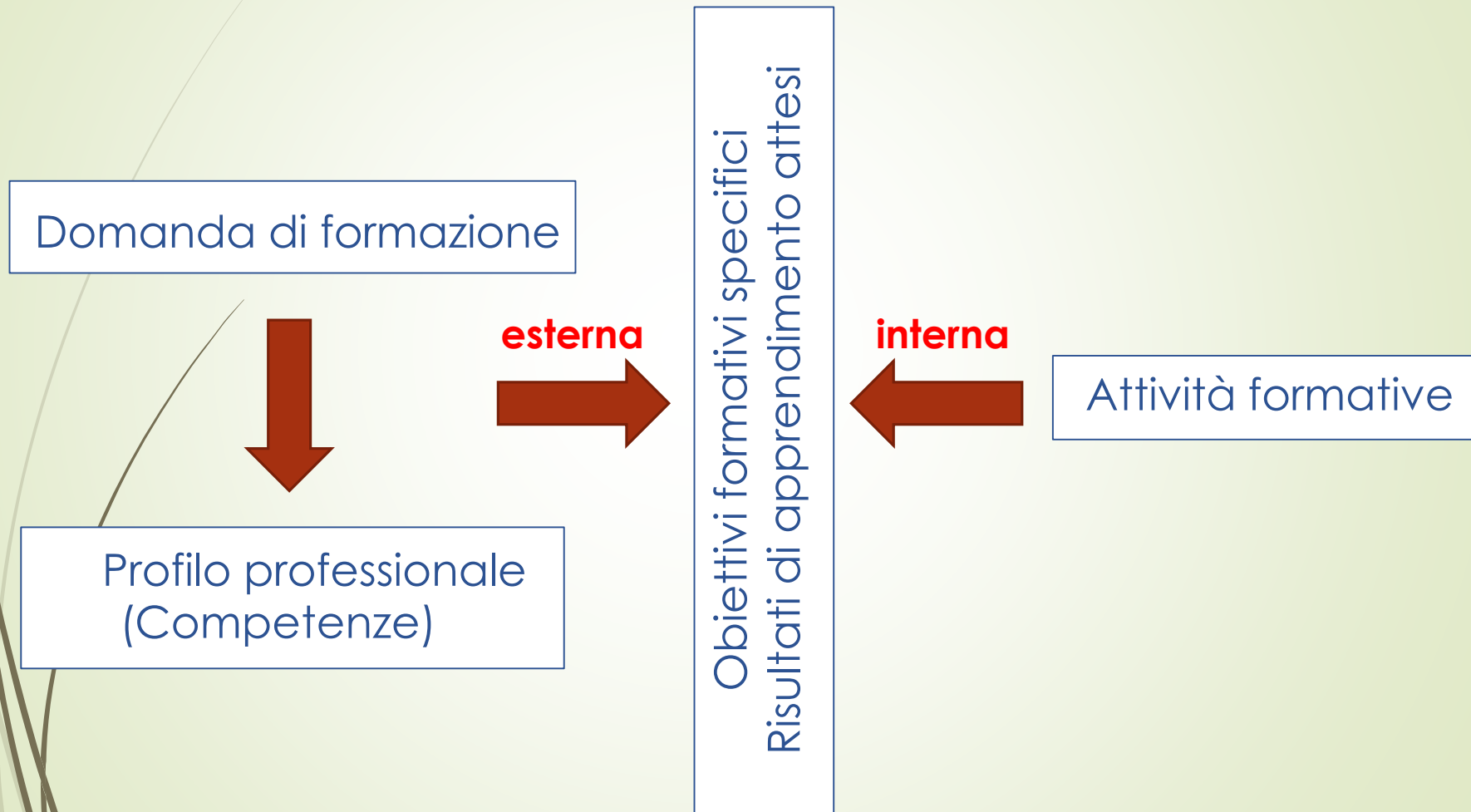
NON È PASTA E FAGIOLI



- L'Università insegna il metodo e le interrelazioni tra le scienze e le varie discipline, attivando la vera arma per il futuro: la curiosità



Coerenza del Corso di Studio





Accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio

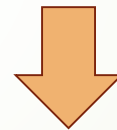
La recente rivisitazione di AVA: AVA 2.0



1) Accreditamento iniziale



2) Attivazione annuale di corsi
già accreditati



3) Accreditamento periodico

1) Accreditamento iniziale dei CdS

Requisiti di accreditamento dei CdS (All. A DM 987/2016)

- a) Requisiti di trasparenza
- b) Requisiti di docenza
- c) Requisiti organizzativi
- d) Requisiti strutturali
- e) Requisiti per l'assicurazione di qualità

a) Requisiti di trasparenza

Sezione Amministrazione SUA-CdS

- **Ordinamento didattico**, incluse le caratteristiche specifiche del CdS, con particolare riferimento a
 - CdS internazionali
 - Corsi di laurea professionalizzanti
- **Regolamento Didattico del CdS** (offerta didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e gli SSD previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento
- **Offerta Didattica erogata**: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare
- **Dati amministrativi** relativi al processo di accreditamento

a) Requisiti di trasparenza Sezione Qualità della SUA-CdS

- Informazioni e dati necessari per *l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accREDITamento*:
 - i dati relativi alle carriere degli studenti (ANS)
 - gli indicatori per la valutazione periodica
 - le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità
 - il cruscotto degli indicatori per l'accREDITamento e la valutazione periodica dei CdS



a) Requisiti di trasparenza: commenti

- I requisiti di trasparenza sono *quindi variamente distribuiti nella SUA-CdS*
- Queste informazioni transitano in parte nel *portale University* tra cui: sede del corso, requisiti di accesso, orientamento in ingresso, programmazione degli accessi, tasse, risultati di apprendimento attesi, offerta didattica programmata, docenti di riferimento, tutor, iscritti e laureati, condizione occupazionale e caratteristiche dei laureati, ecc.
- *Attenzione!!* per ogni CdS su University sono ora disponibili tre informazioni distinte: *scheda completa, scheda sintetica, sito web!!*
- E poi ci sarà il *«course catalogue»* basato sul modello europeo ECTS: per evitare eccessive ridondanze, molto probabilmente si interverrà sulla struttura e funzionalità del portale University.....

b) Requisiti di docenza

- Le novità più importanti riguardano i requisiti di docenza
- Ai fini della verifica del *possesso del requisito di docenza* si fa riferimento al quadro *didattica erogata* della SUA-CdS nell'anno accademico in corso di svolgimento per i *CdS già accreditati* e al quadro della *didattica programmata* per i *CdS di nuova istituzione (qui vi è qualche problema...)*
- *Cambiamenti sostanziali:* non vi è più un minimo di docenti appartenenti ai SSD di base e caratterizzanti, non vi è più un numero progressivamente crescente di docenti nei CdS di nuova istituzione
- Resta il vincolo del *numero minimo di professori a tempo indeterminato...*
- “Sparisce” il *DID*....ma è vero??

b) Requisiti di docenza

- 3 docenti di riferimento/anno (numero minimo) facendo riferimento alla *didattica erogata (o alla programmata per i CdS di nuova istituzione)*
- “Docenti di riferimento” appartenenti ai *SSD di base, caratterizzanti o affini e integrativi* (con un numero minimo di professori a tempo indeterminato)
- Incarico didattico di *almeno una attività formativa nel CdS*
- Il SSD del docente di riferimento deve essere *lo stesso* dell'attività didattica di cui è responsabile
- Numero docenti di riferimento *incrementato* in maniera proporzionale al numero degli immatricolati (quando si supera la numerosità massima)

b) Requisiti di docenza

- *Un numero più basso di docenti di riferimento* per i CdS delle professioni sanitarie, scienze motorie, servizio sociale, mediazione linguistica, traduzione e interpretariato, scienze della formazione primaria, conservazione e restauro dei beni culturali, corsi di laurea professionalizzanti, *scienze della difesa e sicurezza e CdS attivati in convenzione con le «forze armate»*
- Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:
 - Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, l. a) e b) L. 240/2010
 - Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, c. 11 L. 240/2010
 - Professori a tempo determinato di cui all'art. 1, c. 12 L. 230/2005

c) Requisiti organizzativi

- *Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche:* limite al numero degli esami nei CdS (20 LT, 12 LM, 30 e 36 LMCU)
- *Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche:* alle attività formative di base e caratterizzanti (insegnamenti e moduli coordinati) non meno di 5/6 CFU (con delle eccezioni nei CdS dell'area sanitaria, nel caso di vincoli delle tabelle delle classi di laurea, e nel caso di CdS internazionali in convenzione con Atenei esteri)
- *Limiti alla diversificazione dei CdS:* condivisione di 60 CFU nel caso di corsi di laurea (I livello) della stessa classe
- *Obblighi di differenziazione dei CdS:* differenziazione per almeno 40 CFU (I livello) o per almeno 30 CFU (II livello) per CdS appartenenti alla stessa classe

d) Requisiti (risorse) strutturali

- *Strutture* messe a disposizione *dei singoli CdS*: aule, laboratori, ecc.
- *Strutture* messe a disposizione *di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento* (Dipartimenti, Strutture di raccordo): biblioteche, aule studio, ecc.
- La disponibilità effettiva e la funzionalità delle strutture saranno verificate durante le *visite in loco anche in relazione alle specificità dei CdS, al numero degli iscritti e alla strutturazione dei CdS*



e) Requisiti per l'assicurazione di qualità dei CdS

- Deve essere documentata la presenza di un *sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i CdS di ciascuna sede*, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento a:
 - rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati
 - compilazione annuale della scheda unica dei CdS (SUA-CdS)
 - redazione del Rapporto di riesame

2) Attivazione annuale dei CdS già accreditati: il nuovo meccanismo

- L'attivazione dei CdS già accreditati è subordinata unicamente *all'inserimento annuale nella SUA-CdS*, previa verifica automatica del possesso dei requisiti di docenza
- I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università e validati dai NUV
- *L'accREDITAMENTO si intende confermato qualora l'esito della verifica sia positivo* e, in caso contrario, decade automaticamente. Qualora vi fosse *insufficienza della docenza necessaria* in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accREDITAMENTO del CdS e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria *permangono fino all'a.a. 2018/2019 e successivamente, per un solo a.a.*, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza

2) Attivazione annuale dei CdS già accreditati: il nuovo meccanismo

- L'accREDITAMENTO e l'istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel *limite massimo del 2% dell'offerta formativa* già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un *Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1*, come di seguito riportato:

Corsi attivi a.a. x (corsi in regola coi requisiti di docenza)	Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50	+ 1
51 – 100	+ 2
101 – 150	+ 3
151 – 200	+ 4
Oltre 200	+ 5

- Sarà comunque *monitorato ex post il quadro complessivo dell'offerta formativa* che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'accREDITAMENTO periodico

2) Attivazione annuale dei CdS già accreditati: il nuovo meccanismo

- Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accREDITamento iniziale e periodico dei CdS si fa riferimento ai seguenti indicatori (relativi alla docenza e agli studenti), calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati
- Pertanto, ai fini della conferma dell'accREDITamento iniziale per l'a.a. 2017/18 dei CdS già attivi nell'a.a. 2016/17, viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti di docenza degli stessi CdS nel corrente a.a. 2016/17
- In sostanza, si verifica l'adeguatezza del numero di docenti di riferimento rispetto agli studenti iscritti al I anno

2) Attivazione annuale dei CdS già accreditati: sostenibilità dei CdS

- Le *numerosità di docenti* sono definite con riferimento alle *numerosità massime degli studenti*
- Per il computo del “numero di studenti” si fa riferimento:
 - per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al *valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno* attribuito agli atenei
 - per i corsi già accreditati erogati con modalità convenzionale o mista, al *valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno* riferito ai due a.a. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per l'a.a. 2017/18 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2016/17 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2015/16

2) Attivazione annuale dei CdS già accreditati: sostenibilità dei CdS

- ▶ per i CdS già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, *al numero di iscritti per la prima volta nel corso*, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente
- ▶ per i nuovi CdS di cui si propone l'accREDITAMENTO, e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, c. 4, *all'utenza potenziale sostenibile*



3) Accreditamento periodico dei CdS

- L'accreditamento periodico viene concesso ai CdS che soddisfano:
 - a) i requisiti per l'accreditamento iniziale
 - b) il requisito R3 di cui all'all. C del DM 987/2016
 - c) "tenendo conto" degli indicatori di valutazione periodica
- In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei CdS è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede
- In caso di criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso

3) Accreditamento periodico dei CdS

Requisito R3 - Qualità dei Corsi di Studio

Gli *obiettivi* individuati in sede di progettazione dei CdS *sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali* e tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun CdS sono garantite la *disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l'apprendimento incentrato sullo studente*. Per i CdS internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica quanto previsto dall'Approccio congiunto all'accREDITamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015

Corsi di Studio “internazionali”

*Novità introdotte dal DM 635/2016,
dal DM 987/2016 e dal DM 935/2017*



Tipologie di Corsi di studio internazionali

- a) Corsi di Studio interateneo con ordinamento congiunto
- b) Corsi di Studio di Ateneo con mobilità strutturata degli studenti
- c) Corsi di Studio di Ateneo erogati in lingua straniera
- d) Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD)



a) CdS interateneo con ordinamento congiunto

- Corsi con *ordinamento congiunto* con uno o più atenei stranieri, con *percorso unitario* per tutti gli studenti
- Definizione congiunta dei *profili professionali*, degli *obiettivi formativi*, dei *risultati di apprendimento*, delle *attività formative* e delle *metodologie didattiche*
- Uso della *lingua dei vari Paesi* o di una *lingua veicolare*
- *Selezione congiunta e immatricolazione congiunta* degli studenti
- Erogazione delle attività formative in *una sede* o in *più sedi*
- Rilascio di un *titolo congiunto (o doppio o multiplo)*

a) CdS interateneo con ordinamento congiunto

- In realtà, questi corsi di studio possono essere classificati in *due sub-categorie*:
 - *CdS interateneo con mobilità degli studenti*
 - *CdS interateneo con sola mobilità dei docenti*
- I CdS con sola mobilità dei docenti *non è detto che portino ad un titolo congiunto*
- In entrambi i casi sono importanti le *convenzioni che disciplinano gli aspetti di collaborazione* nella definizione di un programma integrato di studio
- Si tratta di *convenzioni che devono essere inserite nella sezione RAD della SUA-CdS* (ordinamento didattico)

a) CdS interateneo con ordinamento congiunto

- Alcune *differenze con quanto previsto nel DM 635/2016* che parla genericamente di «Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo»
- *Il DM 987/2016 prevede la possibilità di utilizzo di docenti stranieri per questi CdS “internazionali”:*
 - possono essere conteggiati, *fino ad un massimo del 50% dei requisiti*, i docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane
- Qual è il significato del *50% dei docenti stranieri?*

b) CdS di ateneo con mobilità strutturata

- Il CdS è *istituito ed attivato singolarmente* da ogni Ateneo e quindi esiste un ordinamento degli studi nazionale
- È necessaria una *convenzione* tra gli atenei coinvolti
- Queste *convenzioni sono differenti* rispetto a quelle dei corsi interateneo e devono essere inserite nella *sezione B5 della SUA-CdS*
- *Non tutti gli studenti partecipano alla mobilità* (viene previsto uno specifico curriculum all'interno di corsi di studio "normali")
- Gli studenti di questi *curriculum* sono, in genere, in numero limitato
- Gli studenti coinvolti nella mobilità strutturata *vengono selezionati* e ad essi vengono rilasciati *titoli doppi o multipli*

b) CdS di ateneo con mobilità strutturata

- In alcuni casi, vi può anche essere *l'estensione della durata* del percorso integrato complessivo
- Gli aspetti più “intriganti” sono quelli *“metodologico-didattici”* anche se sono scarsamente discussi tra gli addetti ai lavori
- *Il DM 635/2016* prevede questa tipologia di CdS ma con una *formulazione differente, più estensiva*, e introduce *alcune soglie quantitative*:
 - «Corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che *almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero*»
 - Sembra che il *«fattore guida»* sia la soglia quantitativa più che la natura del percorso formativo

b) CdS di ateneo con mobilità strutturata

- Il *DM 987/2016* non prevede affatto questa tipologia di CdS internazionali che *non sono presenti nella Tabella K dell'all. A del DM*
- La *nota MIUR del 12 maggio 2017* li recupera «parzialmente» ai fini *dell'inserimento delle convenzioni nel quadro B5 della SUA-CdS* e della *pubblicizzazione in University* (introduzione del concetto di *connotazione internazionale* invece di carattere internazionale ai sensi del DM 635/2016)
- *DM 935/2017*: nell'allegato A (del DM 987/2016), la Tabella K è integrata con la seguente tipologia di corsi di studio: *“corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero”*
- *Ma, ahimé, non sono stati risolti tutti i problemi...*

c) CdS di ateneo erogati in lingua straniera

- *Ordinamento degli studi "italiano"*
- Rilascio a tutti gli studenti di un *titolo di studio italiano*
- Utilizzo di una *lingua veicolare* diversa dall'italiano
- La lingua straniera *deve essere un mezzo* per creare un vero contesto internazionale (e non un fine...)
- *Profili professionali, obiettivi formativi, risultati di apprendimento, attività formative e metodologie didattiche* rilevanti per un pubblico diversificato e coerenti con le aspettative di studenti provenienti da vari contesti
- *Servizi specifici* per gli studenti (tra cui, comunicazione amministrativa in lingua straniera)

c) CdS di ateneo erogati in lingua straniera

- *Nessuna differenza con la definizione riportata nel DM 635/2016*
- Vengono inseriti *elementi in più (alcune soglie quantitative) nel DM 987/2016:*
 - possono essere conteggiati, fino ad un massimo del 50% dei requisiti, *i docenti strutturati in università straniere* con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane a condizione che:
 - per i CdS che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il *10% degli studenti iscritti (media nel triennio) deve avere il titolo d'accesso conseguito all'estero*
 - i docenti di riferimento devono possedere *adequate competenze linguistiche*

c) CdS di ateneo erogati in lingua straniera

- Sentenza del *Consiglio di Stato 617 del 29 gennaio 2018 (caso POLIMI)*
- Il Consiglio di Stato ha di fatto stabilito che gli Atenei possono *“affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera” [..], anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari*
- *Nota MIUR 113 del 2 febbraio 2018*: alla luce di questa importante pronuncia giurisprudenziale, si ritiene necessario ed urgente prevedere una riunione tra la CRUI e il MIUR, affinché si possano condividere, in esecuzione del *dictum* giudiziale, le modalità più opportune per programmare l'offerta formativa dei prossimi anni accademici, anche in considerazione del fatto che l'offerta formativa per l'a.a. 2018-2019 è ormai stata avviata

c) CdS di ateneo erogati in lingua straniera

- A seguito delle interlocuzioni CRUI-MIUR sull'argomento si è pervenuti alla *nota MIUR 20860 dell'11 luglio 2018 (che sostanzialmente accoglie le soluzioni proposte dalla CRUI per i corsi di I e II livello, ma con alcune osservazioni)*
- In *ogni classe di laurea* potrebbe essere prevista l'attivazione obbligatoria di un CdS, L o LMCU, interamente in lingua italiana
- In presenza di questo CdS attivato in italiano, nell'ambito della stessa classe, ogni altro corso triennale o a ciclo unico erogato in lingua inglese potrebbe *mutuare dal corso in lingua italiana i vari insegnamenti di base, caratterizzanti ed a scelta*
- In alternativa, nell'ambito del CdS impartito in lingua inglese, potrebbe essere attivato un *curriculum erogato interamente in italiano*, con la precisazione che tale obbligo non dovrà essere rispettato dagli Atenei che in sede istitutiva e, dunque, per decreto, sono obbligati alla sola offerta in lingua straniera

c) CdS di ateneo erogati in lingua straniera

- A questo proposito, il MIUR esprime alcune perplessità in relazione all'attivazione di un *curriculum erogato interamente in italiano* nell'ambito del CdS impartito in lingua inglese in quanto tale circostanza comporterebbe l'impossibilità di catalogare questi CdS come "internazionali" ai sensi del DM 635/2016, nonché della lett. B della Tab. K del DM 987/2016 che indica "corsi erogati in lingua straniera"
- Nei *corsi di laurea magistrale erogati in lingua inglese* consentire allo studente *di accedere, nell'ambito di un congruo numero di insegnamenti a scelta (minimo tre), ad insegnamenti in lingua italiana*, individuabili nell'ambito dell'offerta formativa presente in Ateneo e/o nell'ambito di specifici insegnamenti attivati ad hoc e/o nell'ambito eventualmente di insegnamenti erogati da altri Atenei, che siano accessibili liberamente dallo studente mediante apposite convenzioni stipulate con gli Atenei stessi

c) CdS di ateneo erogati in lingua straniera

- Il MIUR, inoltre, sottolinea che in tutti i casi *deve essere garantita la coerenza* tra gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento degli insegnamenti mutuati da altri corsi o da altri Atenei con quelli generali del CdS erogato in lingua straniera
- Infine, sempre il MIUR rappresenta che queste indicazioni dovranno essere recepite nel *prossimo piano triennale di sviluppo*, che dovrebbe presumibilmente essere perfezionato per il mese di settembre 2018 ed *eventualmente in un decreto di revisione del DM 987/2016* per quanto concerne i requisiti di accreditamento e l'indicazione dei corsi "internazionali"
- Il MIUR evidenzia ancora che le *maggiori problematiche* potrebbero sorgere per gli studenti di Atenei di piccole dimensioni o che insistono in regioni dove non ci sono altre Università

d) Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD)

- Si tratta di *CdS internazionali innovativi (e finanziati)* che però hanno difficoltà ad interfacciarsi con le tipologie di CdS internazionali precedentemente descritti
- Forse per questo motivo il *DM 635/2016, per la prima volta, li introduce, seppur indirettamente, nella normativa italiana*
- Questi CdS dovrebbero essere *interateneo ad ordinamento congiunto con le altre Istituzioni universitarie straniere*, ma spesso nascono come curriculum interni di CdS già esistenti che stabiliscono accordi per un finanziamento EMJMD
- Questi corsi, inoltre, richiedono una *notevole flessibilità* per stare al passo con le Università straniere e una *tempistica che risulta spesso incompatibile* con quella nazionale



Corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale

*CdS innovativi introdotti dal DM 987/2016
e «riaffermati» dal DM 935/2017*



Flessibilità dell'offerta formativa nel DM 987/2016

- Per gli a.a. 2017/18 e 2018/19 è data la possibilità di accreditare nuovi CdS che utilizzano, *negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dai DDMM 16-03-07* nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
 - a. il numero massimo di CdS accreditabili complessivamente nel biennio per ciascun Ateneo *non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei corsi già accreditati nell'a.a. 2016/17*

Flessibilità dell'offerta formativa nel DM 987/2016

b. sono esclusi:

- i. Corsi di laurea: Scienze dell'architettura, Difesa e sicurezza, Professioni sanitarie
- ii. Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: Architettura e ingegneria edile-architettura, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze della formazione primaria, Restauro, Difesa e Sicurezza, Farmacia e Farmacia Industriale
- iii. CdS interclasse e Giurisprudenza

Flessibilità dell'offerta formativa nel DM 987/2016

- c. gli ulteriori settori *possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione* di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
 - i. per ciascun ambito disciplinare *deve essere attivato almeno un SSD* tra quelli previsti dalle tabelle della classe
 - ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti *almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili*

I corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale nel DM 987/2016 e nel DM 935/2017

- ▶ Al fine di facilitare l'istituzione di CdS direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, ciascun Ateneo **per l'a.a. 2018/2019**, può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, *e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche*, nel rispetto dei seguenti criteri:



I corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale nel DM 987/2016 e nel DM 935/2017

- a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con ~~imprese qualificate, ovvero loro associazioni,~~ **collegi** o **ordini professionali** che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti. *Nell'ambito delle convenzioni stesse con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese*



I corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale nel DM 987/2016 e nel DM 935/2017

- b. I CdS prevedono la *programmazione degli accessi a livello locale*, entro il limite massimo di 50 studenti, e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo
- c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, *l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali* entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere *almeno pari all'80%*. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del CdS stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri CdS con le medesime caratteristiche nella stessa classe

I corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale

- Le *convenzioni con gli ordini o collegi professionali* che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curriculari devono essere inserite nella sezione Amministrazione/Attività formative ordinamento didattico (sezione F)/Convenzioni con ordini professionali (RAD)
- Per l'a.a. 2018/19 sono stati proposti *14 corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale*
- La maggior parte di questi CdS sono nelle classi di laurea di Ingegneria (5 nella classe L-9, 2 nella classe L-8, 1 nella classe L-7)
- 3 CdS nella classe di laurea L-23 (Scienze e Tecniche dell'edilizia)
- 2 nella classe L-25 (Scienze e Tecnologie agrarie e forestali)
- 1 nella classe L-28 (Scienze e Tecnologie della navigazione)

I corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale: criticità

- **Convenzioni:** ruolo dell'ordine o collegio; ulteriori convenzioni con imprese o associazioni di imprese; tali ulteriori convenzioni ricadono nella convenzione principale?
- **Percorso formativo:** CFU in aula, CFU in laboratorio, CFU per i tirocini, docenza esterna, mutazioni di insegnamenti, come e dove si svolgono i tirocini?
- **Classi di laurea:** eventuale condizionamento dei vincoli esistenti sulla struttura del percorso, necessità o opportunità di una classe di laurea specifica, caratteristiche dei nuovi profili professionali e condivisione con gli stakeholder esterni
- **Corsi di laurea magistrale:** sono stati modificati i requisiti curriculari per l'accesso ai corsi di laurea magistrale al fine di evitare un accesso diretto?

Riflessioni conclusive

Impatto dell'introduzione di AVA 2.0



Riflessioni conclusive

- *Visione, Strategie e Politiche per la Qualità*
- *Commitment* degli Organi di governo dell'Ateneo
- *Sistema di assicurazione della Qualità*
- È soprattutto importante la *messa in atto* di quanto previsto dal sistema di assicurazione della qualità
- *Cultura della qualità* e non logica dell'adempimento
- Maggiore *partecipazione dell'intero corpo docente agli impegni richiesti dall'AQ*

Riflessioni conclusive

- Ritornano, quindi, i concetti fondamentali di:

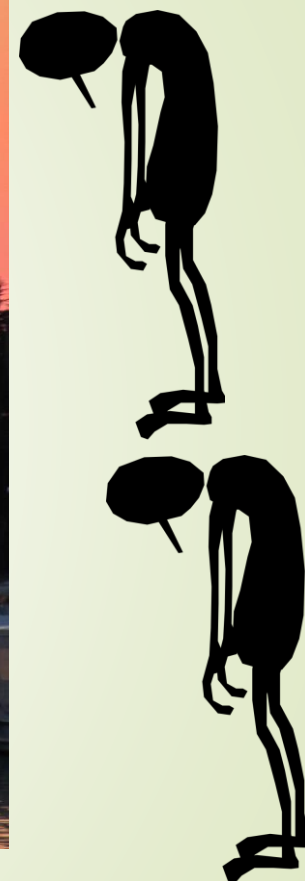
Autonomia, Responsabilità e Valutazione

- **Autonomia** è indissolubilmente legata a **responsabilità**: concetto di **accountability**
- La valutazione è **uno strumento, un mezzo**, che consente di crescere consapevolmente, anche tramite il superamento delle inevitabili criticità
- La valutazione, dunque, **non è un fine**
- Opportunità, o meglio necessità, di un **diverso approccio culturale**

Riflessioni conclusive

- Se *le cose hanno un “senso”* si guadagna in entusiasmo, motivazione e voglia di crescere
- In sostanza, si tratta di avere obiettivi condivisi, di crederci e di costruire assieme il *futuro dell'Istituzione*
- ...tenendo presente che in questo modo si costruisce anche il *futuro del Sistema Paese*...





Buon lavoro.....